AVVISO PUBBLICO

PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino (Codice Fiscale 97792120012) nella persona della Soprintendente arch. Luisa Papotti domiciliata per l'attività in oggetto a Torino, Piazza San Giovanni n. 2, Palazzo Chiablese nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

VISTI:

- il Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m. e i.) Artt. 157, 46, 36, 31 e 24;
- il Regolamento sui LL.PP. (DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, es. m. e i.) per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice;

RENDE NOTO

in esecuzione della determinazione n. 20 del 06/05/2020, che la Soprintendenza intende procedere all'istituzione e alla tenuta di un "Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo Inferiore a Euro 100.000,00", ovvero un elenco di soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e di società d'ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria), in possesso dei titoli professionali, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi degli artt. 24, 31, 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei cantieri ed attività accessorie, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00;

L'iscrizione all'Elenco dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente Avviso.

Art. 1 - OGGETTO

- 1.1. Attraverso l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, alla geologia, ed altre attività tecnico-amministrative connesse, di collaudo finali, in corso d'opera o statici, etc.), l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- 1.2. In particolare, l'Amministrazione intende procedere all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri incarichi di progettazione e servizi tecnici connessi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. suddiviso in due sezioni e precisamente:
 - 1.2.1.elenco degli operatori candidati all'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge (Sezione I);

- 1.2.2.elenco degli operatori candidati all'affidamento di servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge (Sezione II);
- 1.3. Gli importi di cui sopra si intendono al netto I.V.A. e degli oneri previdenziali nella misura di legge. I suddetti importi si intenderanno automaticamente modificati in conseguenza di eventuali variazioni introdotte alle soglie e ai limiti attualmente previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:
- 1.4. resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco stesso;

Art. 2 - TIPOLOGIE DI INCARICO E CATEGORIE

L'elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le "id Opere" contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*) e su altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa individuati su specifiche necessità dell'Amministrazione, secondo la seguente suddivisione:

A. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- A.1 Edilizia Edifici e manufatti esistenti (E.20 E.21)
- A.2 Edilizia Edifici e manufatti esistenti soggetti a tutela (E.22)
- A.3 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche (S.01 S.02)
- A.4 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03 S.04)
- A.5 Strutture speciali (S.05 S.06)
- A.6 Impianti Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01- IA.02)
- A.7 Impianti Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (IA.03 IA.04)

B. ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

- B.1 Direzione lavori, contabilità lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere (per lavori appartenenti a categorie diverse da quelle inserite nella sezione 1"PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI")
- B.2 Supporto al RUP
- B.3 Verifica della Progettazione
- B.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- B.5 Collaudo tecnico-amministrativo
- B.6 Collaudo statico
- B.7 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L
- B.8 Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici
- B.9 Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti
- B.10 Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari
- B.11 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica

- B.12 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici
- B.13 Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo
- B.14 Verifiche tecniche/Vulnerabilità Sismica

Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e sottocategorie, qualora ritenuto opportuno.

Le categorie di cui sopra saranno suddivise, ai fini dell'iscrizione all'elenco, secondo le seguenti fasce di importo:

- 1. Fascia di importo fino a € 39.999,99 (Sezione I);
- 2. Fascia di importo fino da € 40.000,00 a € 99.999,99 (Sezione II).

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

Ai sensi dell'articolo 24 e dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i. possono formulare istanza di iscrizione:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 7410000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

I <u>professionisti singoli o associati</u>, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i., devono possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della richiesta di iscrizione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Le <u>società di professionisti</u> di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Le <u>società di ingegneria</u> di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice medesimo, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Per i <u>consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE</u>, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È fatto divieto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di chiedere l'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di chiedere l'iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatta richiesta come raggruppamento o consorzio ordinario.

Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione **per una o più categorie** tra quelle sopra elencate e per ciascuna categoria può iscriversi sia alla **Sezione I** sia alla **Sezione II**, se in possesso dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito indicati.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l'incarico con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06 /09/2011, n.
 159;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore).

Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi di <u>capacità economico-finanziaria e</u> <u>tecnico-organizzativa</u>:

- Fascia di importo fino a € 39.999,99 (Sezione I): aver svolto servizi analoghi per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione;
- Fascia di importo fino da € 40.000,00 a € 99.999,99 (Sezione II): aver svolto negli ultimi dieci anni servizi appartenenti ad ognuna delle categorie per le quali si effettua l'iscrizione per l'importo totale dei lavori almeno pari 500.000,00 negli ultimi dieci anni.

I servizi valutabili ai fini dell'iscrizione nella Sezione II sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimati ed approvati nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Nel caso di raggruppamento temporanei di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.

Per i servizi svolti prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 è possibile utilizzare le "corrispondenze" contenute nella Tavola Z-1 allegata al suddetto D.M..

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

QUALIFICHE RELATIVE AD ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE

Per l'iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori requisiti obbligatori:

B.03 *Verifica della Progettazione*: possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee guida n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (p.to 1.6 del paragrafo VII; gli iscritti in questa categoria devono essere:

- Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per lavori di importo superiore a venti milioni di euro oppure per importo dei lavori inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

È richiesta inoltre l'indicazione, distinta per categoria, dei servizi di verifica svolti negli ultimi dieci anni;

- B.04 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: possesso del requisito di idoneità per l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i...
- B.05 Collaudo tecnico-amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..
- *B.06 Collaudo statico*: iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
- *B.07 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L*: qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016.
- *B.12 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica*: iscrizione all'Elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017.
- B.15 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici: abilitazione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n.75 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/25, inoltre, gli interventi professionali sugli immobili vincolati è riservata ai soli architetti: è pertanto richiesto di esplicitare nell'istanza di iscrizione se l'operatore economico è in possesso di tal specifico requisito.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE

Il presente Avviso e relativi allegati sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo: www.sabap-to.beniculturali.it nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti".

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà pervenire tramite tramite PEC all'indirizzo <u>mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it</u> entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.05.2020.

La PEC avente ad oggetto: "Istanza di ammissione all'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" deve contenere al suo interno:

- A) **Istanza** di ammissione nell'elenco con annesse Dichiarazione sui requisiti generali, debitamente <u>firmata</u> <u>digitalmente</u> e redatta in conformità **all'Allegato "A"** al presente avviso;
- B) **Curriculum professionale**, limitatamente agli interventi corrispondenti all'attività per cui si richiede l'iscrizione all'elenco;
- C) **Scheda di sintesi dei servizi svolti** A**llegato "O"**, da compilare per ciascuna tipologia di incarico per cui si presenta istanza di iscrizione alla Sezione II;

L'istanza di ammissione nell'elenco deve essere redatta in lingua italiana in conformità all'Allegato "A", sottoscritta dal professionista o, nel caso di professionisti riuniti o associati o da riunirsi o da associarsi, più domande presentate e sottoscritte da tutti i soggetti della predetta associazione o consorzio, corredata da

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il soggetto:

- dichiara l'eventuale l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei professionisti singoli, associati o raggruppati;
- (nel caso di società di professionisti o di ingegneria) dichiara, per ciascun socio, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei componenti del raggruppamento e attesta che uno degli stessi risulta abilitato da meno di cinque anni;
- (nel caso di consorzi stabili) dichiara il numero dei soci e relativamente a ciascuno indica le generalità, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- certifica, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- indica la tipologia di contratto collettivo di lavoro che applica/intende applicare;
- dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) e di far applicare ad eventuali subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il richiedente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali subappaltatori, le norme e le procedure previste in materia dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
- dichiara l'eventuale possesso della certificazione di qualità;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla tipologia di incarico per cui si chiede l'inserimento nell'elenco;
- dichiara di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in associazione o consorzio;
- dichiara l'insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- dichiara di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet del committente anche se non espressamente richiesti dall'istante;
- dichiara di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;
- prende atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del presente avviso verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata;
- dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;
- dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- dichiara di consentire o meno l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 ed eventualmente dichiara che la documentazione presentata contiene informazioni o elementi che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
- dichiara il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione in caso di conferimento dell'incarico;
- (solo in caso di raggruppamento temporaneo) dichiara le generalità del professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, personalmente anche dai seguenti soggetti in conformità all'Allegato "B": titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (articolo 80, comma 1 e 2, del Codice).

L'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1 e 2, del Codice, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. Infatti l'esclusione prevista da tali disposizioni opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Art. 6 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà da parte del Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 36, 63, 157 e 163 del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. e delle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4, mediante le seguenti modalità alternative:

- a. scelta effettuata motivatamente in base all'esperienza e alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della rotazione;
- **b.** scelta effettuata dall'Elenco mediante sorteggio.

Trattandosi di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, l'affidamento avverrà a cura del Responsabile del Procedimento ed in particolare mediante le seguenti procedure:

a) <u>per incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro</u>: si procederà mediante affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e delle Linea Guida n.1 e n.4 dell'ANAC all'Operatore Economico/Professionista scelto dall'Elenco della **Sezione I** in rispetto del criterio di rotazione previa richiesta di ribasso sull'importo della prestazione stimato. Ove si ritenesse necessario, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell'onorario offerto, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire due o più offerte economiche;

b) per incarichi di importo pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 100.000,00 euro: si procederà mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono nell'Elenco della Sezione II in tal numero soggetti idonei, individuati tramite sorteggio o in base all'esperienza e alla capacità professionale dichiarata, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art.157 comma 2 D.Lgs. 50/2016 s.m.i), come indicato comma 1 del presente articolo;

Si specifica che il criterio di rotazione verrà per l'invito e all'affidamento di servizi relativamente ad ogni sezione, specificando che l'invito e/o l'affidamento di servizio di una data sezione dell'elenco, non preclude il successivo invito e/o affidamento in un'altra sezione dell'elenco stesso.

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, i requisiti richiesti, l'importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell'incarico stesso saranno indicati nella lettera di invito o nell'avviso di selezione.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionista iscritto all'albo personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta.

Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto fatti salvi i casi di cui all'articolo 30, comma 8 del Codice.

La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali.

L'inclusione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura negoziata qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti.

Art. 7 - FORMAZIONE, VALIDITÀ, VARIAZIONI, RINNOVO, AGGIORNAMENTO, SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà a formare l'elenco concernente le diverse tipologie di incarico professionale oggetto del presente avviso inserendo nello stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine di protocollo assegnato alle relative istanze.

L'Elenco dei professionisti così formato sarà soggetto ad approvazione da parte del Soprintendente e pubblicato sul sito internet dell'Ente. La pubblicazione dell'Elenco sul sito tiene luogo, ad ogni effetto, della comunicazione agli operatori economici interessati dell'accoglimento dell'istanza.

Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del procedimento, <u>l'elenco è sempre aperto</u> all'iscrizione degli operatori economici e le domande d'inserimento possono essere presentate in qualunque momento.

Pertanto, il termine sopra indicato del 31/05/2020 è perentorio solo per la prima formazione dell'elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile.

L'Elenco avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con cadenza semestrale con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza, e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari, e precisamente:

- per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno;
- per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel corso di validità dell'elenco è possibile modificare tutti i dati inseriti ed in particolare è possibile aggiungere/eliminare le Categorie a cui è interessato l'operatore economico.

Possono essere esclusi dall'Elenco:

- gli operatori economici che non abbiamo o che perdano i requisiti di idoneità morale e/o professionale previsti dalla normativa vigente;
- gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell'espletamento dell'attività;
- gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili;
- abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8 - ALTRE INFORMAZIONI

- I raggruppamenti temporanei in caso di affidamento dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge;
- L'entità del corrispettivo sarà determinata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia, 17 giugno 2016 s.m.i.;
- I progetti e/o materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto informatico da concordare con il responsabile del procedimento;
- Le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e, comunque, in caso di affidamento;
- Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
- Per chiarimenti in merito al presente avviso (reperibili sul sito Internet della Soprintendenza) rivolgersi al numero telefonico 011.5520494 pec: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della presente procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 10 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Soprintendenza e quale ulteriore forma di pubblicità, l'Avviso comprensivo degli allegati, viene inviato per opportuna conoscenza agli ordini ed ai Collegi professionali competenti.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Luisa Papotti

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATI:

- Allegato "A": Istanza di ammissione e Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;
- Allegato "B": Dichiarazione soggettiva autonoma resa ex art.80 comma 3, ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r. n.445/2000;
- Allegato "O" (Schede di sintesi dei servizi svolti per ogni categoria di attività professionale per cui si richiede l'iscrizione).